



EPPI

ENTE DI PREVIDENZA DEI PERITI INDUSTRIALI
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

2025

REGOLAMENTO ELETTORALE

Adottato con delibera del CIG n. 40 del 26 settembre 2024

Approvazione Ministeriale del 18 marzo 2025

Data registro partenza Ministero: m_ips.36.REGISTRO

UFFICIALE.U. 0003000.18-03-2025



SOMMARIO

TITOLO 1 - Disposizioni Generali	4
ARTICOLO 1.....	4
ARTICOLO 2.....	4
ARTICOLO 3.....	4
TITOLO 2 - Collegi Elettorali	4
ARTICOLO 4.....	4
TITOLO 3 - Indizione e durata delle elezioni, comunicazioni elettorali	5
ARTICOLO 5.....	5
ARTICOLO 6.....	5
ARTICOLO 7.....	6
ARTICOLO 8.....	6
TITOLO 4 - Elettorato attivo e passivo.....	7
ARTICOLO 9.....	7
ARTICOLO 10.....	7
ARTICOLO 11.....	8
TITOLO 5 - Liste elettorali	9
ARTICOLO 12.....	9
ARTICOLO 13.....	9
ARTICOLO 14.....	9
ARTICOLO 15.....	9
ARTICOLO 16.....	10
ARTICOLO 17.....	10
ARTICOLO 18.....	10
ARTICOLO 19.....	10
ARTICOLO 20.....	11
TITOLO 6 - Eleggibilità.....	11
ARTICOLO 21.....	11
ARTICOLO 22.....	12
ARTICOLO 23.....	12
TITOLO 7 - Modalità di voto.....	12
ARTICOLO 24.....	12
ARTICOLO 25.....	13
ARTICOLO 26.....	13
TITOLO 8 - Validità dell'elezione	13
ARTICOLO 27.....	13
ARTICOLO 28.....	13
ARTICOLO 29.....	14

ARTICOLO 30.....	14
TITOLO 9 - SEGGIO ELETTORALE CENTRALE.....	14
ARTICOLO 31.....	14
ARTICOLO 32.....	14
ARTICOLO 33.....	14
ARTICOLO 34.....	15
TITOLO 10 - RISULTATI ELETTORALI E NOMINA.....	15
ARTICOLO 35.....	15
ARTICOLO 36.....	15
ARTICOLO 37.....	15
ARTICOLO 38.....	15
ARTICOLO 39.....	16
ARTICOLO 40.....	16
TITOLO 11- Ricorsi	16
ARTICOLO 41.....	16
TITOLO 12 - Norme finali	17
ARTICOLO 42.....	17
ARTICOLO 43.....	17

TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

Il presente Regolamento Elettorale stabilisce le norme per l'elezione del Consiglio di Indirizzo Generale e del Consiglio di amministrazione dell'Ente di Previdenza dei Periti industriali e dei Periti industriali Laureati (EPPI). L'EPPI valorizza le pari opportunità tra i sessi, ai fini di un'equilibrata partecipazione nelle candidature per le cariche elettive. L'EPPI promuove con priorità vincolante la digitalizzazione delle procedure elettorali, per assicurare un incremento dell'efficienza, della trasparenza e dell'accessibilità in tutto il processo elettorale.

ARTICOLO 2

Il Consiglio di Indirizzo Generale è costituito dai membri elettivi dei Collegi Elettorali in ragione di uno ogni mille iscritti all'EPPI per ciascun Collegio Elettorale, con arrotondamento all'unità intera per ogni frazione inferiore a mille.

Non più di un ottavo (arrotondato per difetto all'unità) dei componenti del Consiglio di Indirizzo Generale possono essere eletti fra gli iscritti appartenenti alla categoria di cui all'articolo 1, comma 2, D. Lgs. 103/96. Nell'ambito di ciascun Collegio Elettorale sono eleggibili tutti e soltanto gli iscritti all'Ente nel Collegio Elettorale di competenza che siano in possesso dei requisiti previsti dal successivo articolo 10.

ARTICOLO 3

Il Consiglio di amministrazione, in conformità a quanto disposto dall'articolo 8, comma 1 dello Statuto, è costituito da cinque membri che abbiano ottenuto il maggior numero di preferenze nella lista che, in ambito nazionale, abbia conseguito il maggior numero di voti. La preferenza espressa validamente per un candidato è considerata quale voto alla lista di appartenenza.

Sempreché risulti compreso tra i cinque eletti di cui al precedente articolo, un solo componente del Consiglio di amministrazione può essere nominato fra gli iscritti appartenenti alla categoria di cui all'articolo 1, comma 2, D. Lgs. 103/96.

TITOLO 2 - COLLEGI ELETTORALI

ARTICOLO 4

Sono costituiti 5 Collegi Elettorali, corrispondenti alle seguenti aree territoriali:

Collegio n°1

Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia.

Collegio n°2

Valle D'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia.

Collegio n°3

Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Lazio.

Collegio n°4

Campania, Puglia, Basilicata, Calabria.

Collegio n°5

Sicilia, Sardegna.

TITOLO 3 - INDIZIONE E DURATA DELLE ELEZIONI, COMUNICAZIONI ELETTORALI

ARTICOLO 5

Il Presidente dell'Ente provvede ad indire le elezioni almeno tre mesi prima del termine di scadenza del mandato del Consiglio di Indirizzo Generale e del Consiglio di amministrazione, fissandone la data di inizio, la data di chiusura e la data della eventuale votazione suppletiva ai sensi dello Statuto. La data di inizio deve precedere, di almeno quaranta giorni, la data di scadenza del mandato del Consiglio di Indirizzo Generale e del Consiglio di amministrazione. La data della votazione suppletiva deve essere compresa tra il decimo ed il ventesimo giorno dalla chiusura della votazione ordinaria.

Il Presidente dispone che l'atto di indizione venga pubblicato sul sito internet istituzionale dell'EPPI (www.eppi.it).

ARTICOLO 6

Il Presidente dell'Ente, entro quindici giorni dalla data in cui indice le elezioni:

- a) comunica ai Presidenti degli Ordini territoriali le date di inizio e chiusura delle votazioni e la data dell'eventuale votazione suppletiva;
- b) comunica ai Presidenti degli Ordini territoriali il numero di rappresentanti spettante per ogni Collegio Elettorale;

c) rimette ai Presidenti degli Ordini territoriali l'elenco degli iscritti all'EPPI aventi diritto al voto compresi nel Collegio Elettorale di appartenenza, suddivisi per ciascun singolo Ordine territoriale.

Il Presidente dell'Ente, entro il medesimo termine di cui al comma precedente, adotta istruzioni integrative ed esplicative per l'attuazione delle procedure elettorali, disciplinate dal presente Regolamento, in ordine:

(i) alle norme per il voto on line, ivi comprese le modalità di presentazione delle candidature e delle liste;

(ii) all'istituzione di una eventuale bacheca elettorale;

(iii) al luogo, giorno ed orari di apertura degli eventuali punti di assistenza istituiti presso gli Ordini territoriali e presso la sede dell'Ente;

(iv) ogni altra precisazione in merito allo svolgimento delle elezioni.

Le istruzioni integrative ed esplicative per l'attuazione delle procedure elettorali sono rese disponibili nell'AREA ELEZIONI dell'area istituzionale dell'EPPI riservata degli iscritti.

ARTICOLO 7

Il Presidente dell'Ente, entro il decimo giorno precedente l'inizio delle operazioni di voto, pubblica sul sito internet istituzionale dell'Ente le liste dei candidati per l'elezione al Consiglio di Indirizzo Generale ed al Consiglio di amministrazione.

ARTICOLO 8

La durata delle operazioni di voto non può eccedere i cinque giorni. Sarà possibile votare a partire dalle ore 10:00 del primo giorno e, continuativamente, per 24 ore al giorno nei giorni successivi, fino alle ore 17:00 dell'ultimo giorno.

Nei giorni delle votazioni, l'assistenza agli aventi diritto al voto sarà garantita nella fascia oraria dalle ore 10:00 alle ore 17:00, con esclusione dei giorni festivi e prefestivi.

Entro le ore 10:00 del giorno immediatamente successivo alla conclusione delle operazioni di voto di ciascuna giornata, ad eccezione dell'ultima giornata prevista per le votazioni, il Seggio Elettorale Centrale trasmette agli Ordini territoriali sia la percentuale di partecipazione al voto che i nominativi dei votanti. Contestualmente sono, altresì, pubblicate sul sito internet istituzionale dell'EPPI le

percentuali di affluenza giornaliera registrate per ogni Ordine territoriale.

TITOLO 4 - ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

ARTICOLO 9

Hanno diritto al voto gli iscritti all'EPPI che risultino tali alle ore 24.00 del sessantesimo giorno antecedente la data di indizione delle elezioni, non sono rilevanti le domande di iscrizione o di cancellazione presentate a qualsiasi titolo successivamente al termine sopra indicato.

Entro trenta giorni dall'indizione delle elezioni, gli iscritti non ricompresi nell'elenco degli aventi diritto al voto possono presentare ricorso al Seggio Elettorale Centrale.

ARTICOLO 10

Sono eleggibili alla carica di componente del Consiglio di Indirizzo Generale gli iscritti che:

- a) abbiano diritto di voto;
- b) abbiano versato i contributi per almeno complessive cinque intere annualità contributive negli anni immediatamente precedenti le elezioni;
- c) abbiano rispettato nei cinque anni immediatamente precedenti le elezioni, i termini per gli adempimenti contributivi e documentali, attestabili con il rilascio del Durc al 31 dicembre di ciascuno dei cinque anni;
- d) sia rilasciabile il Durc;
- e) siano in possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità di cui all'articolo 12 dello Statuto.

La carica di componente del Consiglio di Indirizzo Generale è incompatibile con quella di componente del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, con quella di componente del Collegio dei Sindaci nonché con gli incarichi di Presidente, Segretario, Tesoriere degli Ordini territoriali.

La carica di componente del Consiglio di Indirizzo Generale è altresì incompatibile per coloro che svolgono funzioni di Delegato od Amministratore presso altre Casse od Enti di previdenza o fondi previdenziali.

La candidatura alla carica di componente del Consiglio di Indirizzo Generale è incompatibile con la contestuale candidatura alla carica di componente del Consiglio di amministrazione.

In caso di elezione del medesimo soggetto in più organismi, l'interessato è tenuto a optare per una sola carica entro i termini previsti dall'articolo 23.

ARTICOLO 11

Ai sensi dello Statuto sono eleggibili alla carica di componente del Consiglio di amministrazione, gli iscritti che:

- f) abbiano diritto di voto;
- g) abbiano versato almeno complessive cinque intere annualità contributive negli anni immediatamente precedenti le elezioni;
- h) abbiano rispettato nei cinque anni immediatamente precedenti le elezioni i termini per gli adempimenti contributivi e documentali, attestabili con il rilascio del DURC al 31 dicembre di ciascuno dei cinque anni;
- i) sia rilasciabile il Durc;
- j) siano in possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità di cui all'articolo 12 dello Statuto.

La carica di Consigliere di amministrazione è incompatibile con quella di componente del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati e con quella di componente del Collegio dei Sindaci, nonché con gli incarichi di Presidente, Segretario, Tesoriere dell'Ordine territoriale.

La carica di componente di Consigliere di amministrazione è altresì incompatibile per coloro che svolgono funzioni di Delegato od Amministratore presso altre Casse od Enti di previdenza o fondi previdenziali. La candidatura alla carica di componente del Consiglio di amministrazione è incompatibile con la contestuale candidatura alla carica di componente del Consiglio di Indirizzo Generale.

In caso di elezione del medesimo soggetto in più organismi, l'interessato deve optare per una sola carica entro i termini previsti all'art 23.

TITOLO 5 - LISTE ELETTORALI

ARTICOLO 12

I componenti del Consiglio di Indirizzo Generale sono eletti a suffragio diretto in base ad una o più liste concorrenti nell'ambito dello stesso Collegio Elettorale ed aventi un numero di candidati, per ciascuna lista, pari ai rappresentanti eleggibili attribuiti al Collegio Elettorale più uno (facoltativo).

ARTICOLO 13

Tutti gli iscritti all'Ente di Previdenza dei Periti industriali e dei Periti Industriali Laureati in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 10 possono essere candidati in una sola delle liste concorrenti per il Consiglio di Indirizzo Generale.

ARTICOLO 14

Ciascuna lista dei candidati per il Consiglio di Indirizzo Generale deve essere sottoscritta con firme autenticate a termine di legge, da almeno trenta iscritti all'EPPI aventi diritto al voto, non candidati ed appartenenti al Collegio Elettorale nel quale la lista medesima viene presentata.

Nessun iscritto, può sottoscrivere più di una lista.

La lista è presentata esclusivamente da un sottoscrittore della medesima.

Ciascun candidato deve allegare alla lista di cui fa parte una autocertificazione, redatta a termini di legge, attestante il possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 10 e la dichiarazione di accettazione della candidatura, nonché curriculum vitae redatto secondo lo standard Europeo.

Le liste devono contenere i dati anagrafici di iscrizione all'Ordine territoriale di appartenenza e di iscrizione all'EPPI ai sensi dell'articolo 1 D. Lgs. 103/96.

Ciascuna lista è individuata da un motto e/o da un simbolo. Viene fatto divieto di utilizzo di simboli propri dell'Ente.

ARTICOLO 15

Le liste dei candidati alla nomina del Consiglio di Indirizzo Generale devono essere depositate secondo le modalità indicate nelle istruzioni di cui all'articolo 6 comma 2, a pena di irricevibilità, presso l'EPPI, successivamente alla data di indizione delle elezioni e, comunque, entro le ore 12 del

trentesimo giorno antecedente l'inizio delle operazioni di voto.

Il Presidente dell'Ente, dopo aver verificato che le liste siano formalmente regolari e che tutta la documentazione richiesta per le candidature sia completa, assegna un numero d'ordine alle liste in base all'ordine di presentazione. Entro il decimo giorno prima dell'inizio delle operazioni di voto, trasmette le liste con i nominativi dei candidati e i loro dati anagrafici agli Ordini territoriali. Le liste che non rispettano le disposizioni previste dai commi precedenti non saranno ammesse. Avverso l'esclusione, è possibile presentare ricorso al Seggio Elettorale Centrale entro cinque giorni dalla comunicazione dell'esclusione.

ARTICOLO 16

Ogni lista di ciascun Collegio Elettorale per il Consiglio di Indirizzo Generale deve avere un numero di candidati, appartenenti all'articolo 1, comma 1 del D. Lgs. 103/96, pari almeno al numero degli eleggibili, pena inammissibilità.

Gli ulteriori candidati facoltativi della lista possono essere iscritti appartenenti alla categoria di cui all'articolo 1, comma 2, D. Lgs. 103/96.

ARTICOLO 17

I componenti del Consiglio di amministrazione sono eletti a suffragio diretto, sulla base di una o più liste concorrenti a livello nazionale, ciascuna composta da sette candidati, dei quali almeno cinque individuati uno per ciascun Collegio Elettorale.

Ciascuna lista per l'elezione del Consiglio di amministrazione deve rispettare il principio della parità di genere, includendo almeno un candidato di sesso differente dagli altri, pena inammissibilità.

Le liste non possono contenere più di un candidato appartenente alla categoria di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.

ARTICOLO 18

Tutti gli iscritti in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 11 possono essere candidati in una sola delle liste concorrenti per il Consiglio di amministrazione.

ARTICOLO 19

Ciascuna lista dei candidati per il Consiglio di amministrazione deve essere sottoscritta con firme

autenticare a termine di legge da almeno centocinquanta iscritti all'EPPI aventi diritto al voto, non candidati ed appartenenti a qualsiasi Collegio Elettorale.

Nessun iscritto, può sottoscrivere più di una lista.

La lista è presentata esclusivamente da un sottoscrittore della medesima.

Ciascun candidato deve allegare alla lista di cui fa parte una autocertificazione, redatta a termini di legge, attestante il possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 11 e la dichiarazione di accettazione della candidatura, nonché curriculum vitae redatto secondo lo standard Europeo.

Le liste devono contenere i dati anagrafici di iscrizione all'Ordine territoriale di appartenenza e di iscrizione all'EPPI ai sensi dell'articolo 1 D. Lgs. 103/96.

Ciascuna lista è individuata da un motto e/o da un simbolo. Viene fatto divieto di utilizzo di simboli propri dell'Ente.

ARTICOLO 20

Le liste dei candidati alla nomina del Consiglio di amministrazione devono essere depositate, secondo le modalità indicate nelle istruzioni di cui all'articolo 6 comma 2, a pena di irricevibilità, presso l'EPPI, successivamente alla data di indizione delle elezioni e comunque entro le ore 12 del trentesimo giorno antecedente l'inizio delle operazioni di voto.

Il Presidente dell'Ente, dopo aver verificato che le liste siano formalmente regolari e che tutta la documentazione richiesta per le candidature sia completa, assegna un numero d'ordine alle liste in base all'ordine di presentazione. Entro il decimo giorno prima dell'inizio delle operazioni di voto, trasmette le liste con i nominativi dei candidati e i loro dati anagrafici agli Ordini territoriali. Le liste che non rispettano le disposizioni previste dai commi precedenti non saranno ammesse. Avverso l'esclusione, è possibile presentare ricorso al Seggio Elettorale Centrale entro cinque giorni dalla comunicazione dell'esclusione.

TITOLO 6 - ELEGGIBILITÀ

ARTICOLO 21

Nell'ambito di ciascun Collegio Elettorale sono eleggibili alla carica di componente del Consiglio di Indirizzo Generale solo gli iscritti appartenenti ad uno degli Ordini territoriali inclusi nel Collegio Elettorale medesimo.

In ogni Collegio Elettorale sono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti indipendentemente dalla lista di appartenenza, fino alla concorrenza del numero di Consiglieri spettanti al Collegio Elettorale medesimo.

In caso di parità di voti, risulterà eletto, in ordine, il più anziano di iscrizione all'EPPI o in subordine, il più anziano di età.

Qualora più di 1/8 dei componenti del Consiglio di Indirizzo Generale eletti risultasse appartenere alla categoria di iscritti di cui all'articolo 1, comma 2, D. Lgs. 103/96, si rientrerà in tale ottavo, sostituendo l'eletto o gli eletti di tale categoria che hanno riportato il minor numero di voti con i primi dei non eletti appartenenti allo stesso Collegio Elettorale che non sono compresi nella suddetta categoria.

ARTICOLO 22

I candidati alla nomina nel Consiglio di amministrazione sono eletti in ambito nazionale indipendentemente dal Collegio Elettorale di appartenenza.

Per il Consiglio di amministrazione risulterà vincitrice la lista che avrà riportato il maggior numero di voti. Nell'ambito della lista risulteranno eletti i cinque candidati che avranno riportato il maggior numero di preferenze. In caso di parità di voti risulterà eletto, il più anziano di iscrizione all'EPPI, in subordine, il più anziano di età.

ARTICOLO 23

In caso di elezione del medesimo soggetto in uno degli organismi che determinerebbe una causa di incompatibilità ai sensi degli articoli 10 e 11, l'interessato deve optare per una sola carica entro sette giorni dalla ricezione della comunicazione di cui all'articolo 36 del presente Regolamento.

TITOLO 7 - MODALITÀ DI VOTO

ARTICOLO 24

Le elezioni si svolgono esclusivamente per via telematica, nei giorni e nelle ore indicate all'articolo 8, e secondo le modalità indicate nelle istruzioni di cui all'articolo 6 comma 2.

Le elezioni si svolgono a voto segreto e senza ammissioni di deleghe mediante qualunque connessione internet collegandosi al sito istituzionale dell'EPPI (www.eppi.it) e successivamente entrando nella propria area riservata, all'interno della quale vi sarà un'apposita AREA ELEZIONI.

All'interno della sopra menzionata area, l'iscritto avrà a disposizione:

- a) il Regolamento Elettorale;
- b) l'informativa di cui al precedente articolo 6;
- c) il manifesto delle liste concorrenti del proprio Collegio Elettorale per la carica di componente del Consiglio di Indirizzo Generale;
- d) il manifesto delle liste concorrenti per il Consiglio di amministrazione.

Le operazioni di voto possono altresì essere compiute utilizzando le postazioni informatiche predisposte nei punti di assistenza eventualmente istituiti presso gli Ordini territoriali od il Seggio Centrale. I locali nei quali saranno poste dette postazioni devono essere idonei ad assicurare la segretezza del voto e la visibilità delle operazioni elettorali. Le modalità di voto sono quelle individuate al primo comma.

ARTICOLO 25

Non si possono esprimere preferenze per un numero superiore a quello dei membri del Consiglio di Indirizzo Generale spettanti al Collegio Elettorale cui appartiene l'elettore.

Le preferenze possono essere accordate esclusivamente ai candidati inclusi nella medesima lista.

ARTICOLO 26

Non si possono esprimere più di tre preferenze per il Consiglio di amministrazione.

Le preferenze possono essere accordate esclusivamente ai candidati inclusi nella medesima lista.

TITOLO 8 - VALIDITÀ DELL'ELEZIONE

ARTICOLO 27

L'elezione è valida quando, nell'ambito di un intero Collegio Elettorale, abbiano partecipato al voto almeno un quarto degli iscritti aventi diritto al voto.

ARTICOLO 28

Qualora non si verifichi la condizione di cui all'articolo 27 le elezioni già svolte verranno annullate e si ricorrerà alle elezioni suppletive da svolgersi in tutti gli Ordini territoriali facenti parte del Collegio Elettorale nel quale non è stato raggiunto in prima istanza il quorum di cui sopra.

ARTICOLO 29

Le elezioni suppletive saranno valide qualunque sia il numero dei votanti.

ARTICOLO 30

Le elezioni suppletive dovranno tenersi, in un unico giorno fissato in precedenza dal Presidente dell'Ente.

TITOLO 9 - SEGGIO ELETTORALE CENTRALE

ARTICOLO 31

È costituito entro trenta giorni dalla data dell'indizione delle elezioni il Seggio Elettorale Centrale. Il Seggio Elettorale Centrale decide su tutte le questioni inerenti alle operazioni di voto e le relative contestazioni o ricorsi.

ARTICOLO 32

Il Seggio Elettorale Centrale, costituito con le modalità di cui all'articolo 31, è composto dal Presidente dell'Ente o da un suo delegato scelto fra i componenti del Consiglio di amministrazione che lo presiede, da cinque scrutatori uno per ogni Collegio Elettorale scelti fra gli iscritti aventi diritto al voto designati dal Consiglio di Indirizzo Generale.

Le nomine di competenza del Consiglio di amministrazione e del Consiglio di Indirizzo Generale devono essere assunte con apposite delibere in data precedente al termine indicato all'articolo 31.

ARTICOLO 33

Le operazioni di scrutinio elettronico sono pubbliche.

Nell'ipotesi in cui sia stato raggiunto il quorum di cui all'articolo 27, le operazioni di scrutinio elettronico avranno inizio senza soluzione di continuità con la chiusura delle operazioni di voto.

Nell'ipotesi in cui, invece, non fosse raggiunto il quorum, il Presidente dell'Ente invita gli Ordini territoriali interessati a svolgere le elezioni suppletive entro il termine previsto. In tal caso le operazioni di scrutinio elettronico non avranno luogo fintanto che le elezioni suppletive non saranno state completate.

ARTICOLO 34

Ultimate le operazioni di scrutinio elettronico, il Seggio Elettorale Centrale ne redige apposito verbale, indicandovi il numero di voti e preferenze, suddivise per Ordini territoriali, riportato da ciascun candidato, il numero delle schede bianche ed attestando la regolarità della votazione.

I registri elettronici dei voti espressi saranno conservati sino allo scadere del termine previsto per la presentazione dei ricorsi di cui al successivo articolo 41.

In ipotesi di presentazione di ricorsi, i registri elettronici saranno conservati sino al sessantesimo giorno successivo alla data di pronunciamento del Consiglio di amministrazione sui ricorsi stessi.

TITOLO 10 - RISULTATI ELETTORALI E NOMINA

ARTICOLO 35

Entro trenta giorni dalla data di chiusura del Seggio Elettorale Centrale, il Presidente dell'Ente procede alla proclamazione ed all'insediamento degli eletti del Consiglio di Indirizzo Generale e del Consiglio di amministrazione ai sensi degli articoli 6 e 8 dello Statuto. Inoltre, il Presidente dell'Ente nella seduta di insediamento verifica l'insussistenza di cause di ineleggibilità nonché il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità nel rispetto dell'articolo 12 dello Statuto.

ARTICOLO 36

La proclamazione viene comunicata a ciascun membro del Consiglio di amministrazione e del Consiglio di Indirizzo Generale con mezzo che ne comprovi la ricezione.

ARTICOLO 37

La proclamazione degli eletti viene altresì resa pubblica a ciascun iscritto agli Ordini territoriali di categoria, mediante comunicazione del numero di voti e delle preferenze suddivisi per Ordine territoriale, pubblicata sul sito internet istituzionale dell'Ente ed affissa nei locali dell'Ente.

ARTICOLO 38

Qualora taluno degli eletti del Consiglio di Indirizzo Generale rinunciasse all'incarico, si trovi in condizioni di ineleggibilità e/o incompatibilità o sia decaduto, dimissionario o deceduto, o comunque cessi dall'incarico per qualsiasi altra ragione, il Presidente dell'Ente procederà alla sua sostituzione, nominando il primo tra i candidati risultato non eletto, appartenente al medesimo Collegio Elettorale.

In mancanza di candidati non eletti idonei a subentrare nel Consiglio di Indirizzo Generale, viene indetta un'elezione suppletiva dedicata nel Collegio Elettorale del Consigliere cessato.

In ogni caso può subentrare in Consiglio di Indirizzo Generale un candidato non eletto, che sia un iscritto di cui all'articolo 1, comma 2, d.lgs. n. 103/96, nel rispetto dei limiti posti dalla soglia statutaria 1/8 relativa al numero originario dei Consiglieri del Consiglio di Indirizzo Generale.

Le elezioni suppletive per ripristinare il numero di Consiglieri del Consiglio di Indirizzo Generale originariamente previsto non vengono indette durante l'ultimo anno di consiliatura. In tal caso, il Consiglio di Indirizzo Generale porta a termine il proprio mandato nella composizione residua.

Il rapporto percentuale di cui all'articolo 6, comma 2, lett. d) dello Statuto deve essere rispettato al momento dell'insediamento del Consiglio di Indirizzo Generale. L'eventuale venir meno di tale rapporto, a causa della riduzione del numero dei Consiglieri per la cessazione di uno o più Consiglieri di Indirizzo non sostituiti, non incide sulla legittimità della composizione del Consiglio di Indirizzo Generale.

ARTICOLO 39

Qualora taluno dei componenti il Consiglio di amministrazione rinunciasse all'incarico, si trovi in condizioni di ineleggibilità e/o incompatibilità o sia decaduto, dimissionario o deceduto, il Presidente dell'Ente procederà alla sua sostituzione nominando il primo dei non eletti alla carica di componente il Consiglio di amministrazione facente parte della medesima lista.

ARTICOLO 40

I risultati delle elezioni del Consiglio di amministrazione e del Consiglio di Indirizzo Generale sono comunicati ai Ministeri Vigilanti.

TITOLO 11- RICORSI

ARTICOLO 41

Entro venti giorni dalla data di proclamazione degli eletti del Consiglio di amministrazione e del Consiglio di Indirizzo Generale ogni iscritto può proporre ricorso avverso la validità delle operazioni elettorali al Consiglio di amministrazione in carica, il quale decide, in via definitiva, nel termine di sessanta giorni dalla data di presentazione del ricorso stesso. Il ricorso non sospende la validità delle elezioni.

TITOLO 12 - NORME FINALI

ARTICOLO 42

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni del Codice civile e dello Statuto dell'Ente. L'Ente tratta i dati degli iscritti ai fini della gestione amministrativa della procedura elettorale degli organi statutari dell'Ente stesso, in quest'ambito provvede all'invio agli Ordini territoriali dei dati in proprio possesso relativi agli iscritti al Collegio Elettorale ai fini della composizione delle liste elettorali.

ARTICOLO 43

L'EPPI si impegna a completare entro il 1° gennaio 2030 la piena digitalizzazione dell'intero processo elettorale disciplinato dal presente Regolamento.

A partire dalla data indicata al comma 1, tutte le fasi e procedure elettorali, dalla presentazione delle candidature allo scrutinio e proclamazione degli eletti, dovranno svolgersi esclusivamente con modalità digitali e telematiche, nel rispetto dei principi di sicurezza, trasparenza e segretezza del voto.

L'EPPI adotterà gradualmente le necessarie soluzioni tecnologiche e organizzative per garantire la transizione al processo elettorale digitale, assicurando adeguata informazione ed assistenza agli iscritti.

Resta ferma la possibilità di istituire punti di assistenza presso le sedi territoriali degli Ordini, per agevolare la partecipazione al voto elettronico degli iscritti che ne abbiano necessità.

Le modalità operative per l'attuazione del processo elettorale integralmente digitale saranno definite con apposite istruzioni del Presidente dell'EPPI, nel rispetto dei principi stabiliti dal presente Regolamento.